

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO**ex art. 700 e 414 c.p.c.****con richiesta di autorizzazione ai controinteressati ex art. 151 c.p.c**

*** **

Per la sig.ra **IRENE ROSETTI** nata a Prato il 17.05.1988 (c.F. RSTRNI88E57G999S) e residente a Vaiano (PO) Via don Milani n. 20 rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente atto da ritenersi a tutti gli effetti posto in calce, dall'Avv. Sarah Musio del Foro di Prato (C.F.: MSU SRH 69B46 H501S - fax 0574/583206 - PEC sarahmusio@pec.avvocati.prato.it) con studio in Prato Viale Montegrappa n. 13 ed elettivamente domiciliato nel di lei studio posto in Prato , Viale Montegrappa n. 13 con espressa richiesta di ricevere ogni comunicazione al n. di fax 0574/583206 e all'indirizzo PEC sarahmusio@pec.avvocati.prato.it

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001 in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede in 00147 Roma Via Giorgione n. 106 domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12

e

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Trento in persona del legale rappresentante *pro-tempore* C.F. 046363391001 con sede in 38121 Trento Via Brennero n. 133 domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Trento in 38122 Trento Largo Porta n. 9

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

individuati nei candidati vincitori del concorso bandito dall'ADE in data 22.08.2022 Reg. Ufficiale 0332990 destinatari delle sedi della Toscana e della Provincia di Trento

*** **

OGGETTO: sede lavoratore caregiver -art. 33 comma V l. 104/1992**Parole chiave: caregiver – sede lavorativa- vicinanza domicilio- tutela**



PREMESSO IN FATTO CHE

- La signora Irene Rosetti vive a Vaiano in provincia di Prato ed è impiegata del Comune di Vaiano in qualità di Istruttore Tecnico Cat. C a far data dal 3.08.2009 ([doc. 1](#));
- Nell'Agosto del 2022 la ricorrente al fine di progredire professionalmente e migliorare la propria posizione lavorativa partecipava al concorso bandito dall'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 900 unità per la seconda Area Funzionale , fascia retributiva F3, profilo professionale Assistente Tecnico ([doc. 2](#));
- In data 19.09.2023 veniva comunicata la approvazione della graduatoria finale di merito con allegati i nominativi dei vincitori, tra cui in posizione 671 la signora Irene Rosetti ([doc. 2 bis](#)) ([doc. 2 ter](#));
- La ricorrente ha sempre vissuto nel medesimo Comune insieme alla madre e alla nonna materna Foscarina Bianchi. Quest'ultima, a seguito di alcuni ictus , di cui il più grave avvenuto nell'ottobre del 2012 , veniva dichiarata invalida al 100% nel Luglio del 2013 in quanto persona con emiplegia al lato sinistra, incapace di deambulazione autonoma, deficit cognitivo , incapace di attendere agli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di assistenza continua ([doc. 3](#)) ([doc. 4](#));
- La nonna è sempre stata assistita fino ad ora oltre che dalla ricorrente anche dalla di lei madre, di anni sessantasei e oggi in pensione;
- Nel Novembre del 2020 la sig.ra Rosetti andava a vivere per conto proprio a distanza di un chilometro dalla abitazione materna, sempre nel Comune di Vaiano, continuando ad occuparsi della nonna unitamente alla madre. La sorella della ricorrente vive a Siena, ad una distanza superiore a 150 chilometri , quindi incompatibile con ogni tipo di quotidiana assistenza ([doc. 5](#)) ([doc. 6](#));
- La madre della ricorrente ha manifestato negli ultimi tempi problemi alla schiena sempre più gravi che non le consentono di occuparsi della madre come avveniva prima ([doc. 7](#)) ;
- Per questa ragione la presenza della signora Rosetti e la sua assidua assistenza alla nonna è diventata indispensabile e non più condivisibile con la madre come avveniva prima;
- In data **29.09.2023** la ricorrente presentava al proprio datore di lavoro, il Comune di Vaiano, la domanda ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992 per avere i permessi e le tutele che la legge riconosce al caregiver ([doc. 8](#));
- Il Comune di Vaiano accordava la richiesta in data 2.10.2023 ([doc. 9](#));



- Nel pomeriggio del medesimo 29.09.2023 l'Agenzia delle Entrate comunicava la ripartizione dei posti sul territorio, regione per regione, per la Toscana erano previsti n. 52 posti ([doc. 10](#));
- In pari data l'ADE inviava una pec a tutti i vincitori del concorso informandoli che dal 2 al 4 ottobre sarebbe stato possibile esprimere le preferenze di sede sulla piattaforma INPA , che la sede di destinazione sarebbe stata comunicata successivamente e che la data di presa di servizio sarebbe stata per tutti quella del 13.11.2023 ([doc. 11](#)) ;
- In data **30.09.2023** la odierna ricorrente, quindi in via anticipata, inviava una pec all'ADE richiedendo la tutela prevista dall'art. 33 comma V Legge 104/1992 , indicando quale sede di preferenza la sede di Prato e allegando la documentazione attestante l'invalidità della nonna materna e la dichiarazione sostitutiva di trovarsi nella condizione di vedersi riconosciuto il diritto a scegliere una sede più vicina al domicilio della persona da assistere previsto dalla suddetta normativa ([doc. 11 bis](#));
- In data **2.10.2023** la sig.ra Rosetti **inviava un'altra Pec all'ADE , ad integrazione della pec precedente**, con il provvedimento di accoglimento dei permessi previsti dalla L.104/1992 da parte del Comune di Vaiano e ribadendo la scelta della sede di Prato ([doc. 12](#)) ([doc. 13](#));
- In pari data, la ricorrente provvedeva ad esprimere le preferenze di sede sul portale INPA scegliendo per prima la Toscana, poi l'Emilia Romagna, l'Umbria , poi Trento e così fino ad esaurire le venti opzioni disponibili ([doc. 14](#)) ;
- Sul modulo da compilare era possibile spuntare il riferimento al solo art. 21 della L. 104/92 mentre non vi era alcun riferimento all'art. 33 della medesima legge. La signora Rosetti allegava ugualmente il verbale di invalidità della nonna già inviato all'Amministrazione ;
- In data **19.10.2023** la ricorrente riceveva una pec dall' Agenzia delle Entrate con la quale le si comunicava di essere stata assegnata alla Direzione Provinciale di Trento con presa di servizio prevista per il giorno 13.11.2023 a pena di decadenza ([doc. 15](#)) ;
- Per il tramite del legale, in data **26.10.2023** , veniva inviata una lettera a mezzo pec tanto alla sede centrale dell'ADE, quanto alla Direzione Provinciale di Trento con la quale, alla luce delle comunicazioni già inviate dalla lavoratrice in merito alla sua posizione di caregiver e di indicazione della sede di Prato come scelta primaria, non fosse stato dato alcun riscontro da parte dell'Amministrazione ([doc. 16](#)) ;
- L'ADE non aveva tenuto in nessun conto la tutela prevista dalla legge ex art. 33 comma V l. 104/1992, proprio nella fase di assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;



- Ciò finiva con il mettere in serie difficoltà la sig.ra Rosetti costringendola a dover scegliere tra prendere servizio a Trento o rinunciare alla propria progressione professionale grazie all'esito favorevole in un concorso tanto desiderato;
- Si invitava quindi l'Amministrazione a prendere in carico il problema e a fornire una adeguata soluzione confacente al caso, richiedendo , altresì la sospensione dei termini di presa di servizio e di invio della documentazione richiesta;
- L'ADE dava riscontro alla lettera nei giorni successivi, negando l'applicazione del diritto riconosciuto dalla legge ai sensi dell'art. 33 V comma in quanto la signora Rosetti era una mera “candidata vincitrice di concorso” e non ancora una lavoratrice alle dipendenze della Amministrazione e che la priorità nella scelta della sede in fase di prima assunzione era prevista unicamente nel caso di disabilità personale e non in caso di disabilità di terzi . Veniva così respinta la richiesta ([doc. 17](#))

IN DIRITTO

La signora Irene Rosetti si vede costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria in via d'urgenza stante il diniego espresso dall'ADE con riferimento al diritto riconosciuto dalla L. 104/1992 alla figura del c.d. caregiver e alla preferenza della sede lavorativa.

La tutela prevista dalla legge è duplice: riguarda sia la persona affetta da invalidità e il suo diritto ad essere assistito da un familiare sia il lavoratore che assiste quella persona.

Una situazione che si può verificare nel mentre un lavoratore si trova già alle dipendenze , in un rapporto lavorativo già in essere ma anche all'inizio del rapporto lavorativo , nella fase di assegnazione di una sede lavorativa all'esito di un concorso pubblico.

Questa Amministrazione, diversamente da altre pubbliche amministrazioni , non ha ritenuto di considerare il problema al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa è arrivata a concludere in modo ormai pacifico che ciò non preclude in alcun modo le tutele di cui alla legge 104/1992 anche con riferimento all'art. 33 comma V. Il bando può non prevedere alcunché sul punto ma il diritto deve essere comunque tutelato .

L'Agenzia delle Entrate, o per meglio dire, la Direzione Provinciale di Trento, ha invece ritenuto di non preoccuparsi di questo aspetto neanche nella fase delle assegnazioni delle sedi lavorative.



Invece, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto con riferimento al medesimo concorso pubblico, ha espressamente richiesto ai candidati vincitori di concorso con sede assegnata in quella regione di compilare uno specifico modulo qualora si versi in ipotesi ex art. 33 comma V Legge 104/1992 (doc. 18)

La Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate, dunque, smentisce platealmente quanto invece riferito nella lettera di riscontro al legale della signora Rosetti.

In un recente concorso bandito dalla Ispettorato Nazionale del Lavoro invece, al momento della scelta della sede da parte dei candidati risultati vincitori, è stato chiesto di allegare la documentazione richiesta dalla L.104/1992 sia ai sensi dell'art. 21 comma I che ai sensi dell'art. 33 Commi V e VI della legge proprio per consentire la scelta prioritaria tra le sedi disponibili (doc. 19).

La sig.ra Rosetti proprio per consentire alla ADE di essere informata sulla propria condizione di caregiver ha informato subito quella P.A. della propria situazione personale e quindi della necessità di essere destinata ad una sede più vicina possibile a quella di assistenza della persona invalida, indicando come prima sede non solo la Toscana , ma specificando Prato quale sede più prossima.

A queste comunicazioni la ADE non ha risposto alcunché, fino alla pec del 19.10.2023 con la quale, ignorando del tutto quanto era stato comunicato e allegato dalla signora Rosetti è stata indicata la sede di Trento .

Il momento in cui il candidato caregiver risultato vincitore in un concorso deve scegliere le sedi di preferenza dovrebbe essere il momento essenziale per la P.A. , il momento in cui si acquisisce questa rilevante informazione ai fini di distribuire le sedi tra i vincitori del concorso non solo per il merito ma in ragione della particolare condizione del caregiver.

Rimandare questa valutazione ad un momento successivo costituisce una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione , perché la distribuzione delle sedi non può tenere conto solo del merito.

Il candidato vincitore del concorso destinatario di una sede lontana rispetto a dove deve prestare assistenza si vede costretto o a non poter essere più caregiver come familiare della persona che necessita assistenza o , viceversa, si vede costretto a rinunciare al posto vinto con il concorso pubblico e quindi alla propria carriera e progressione professionale.

La Legge 104/1992 con l'art. 33 comma V voleva scongiurare che si verificasse questa situazione, che un caregiver si trovasse a dover scegliere tra l'assistenza al proprio familiare e il proprio lavoro.



Una legge di civiltà giuridica come la 104 viene invece posta nel nulla dalla ADE e lo si vede nella risposta che viene data alla signora Rosetti.

Per questa P.A. il problema non è da affrontare adesso perché una candidata vincitrice di concorso caregiver non ha al momento alcun diritto. Una volta preso servizio, solo dopo, solo quando si sono verificati tutti i disagi di un trasferimento a centinaia di chilometri di una persona caregiver, solo quando diventa impossibile l'assistenza alla persona gravemente invalida e disabile, solo allora si potrà affrontare il problema.

La condotta della Ade si palesa come del tutto illegittima, non in linea con la *ratio* della L.104/1992, anzi in violazione di essa e dei diritti in essa riconosciuti.

La condotta della Agenzia delle Entrate è anche in contrasto con gli approdi della giurisprudenza sia amministrativa che dei giudici del lavoro in materia.

Si veda *ex plurimis* Tar Lazio Sezione IV n. 794 dell'11.01.2023, Tar Lazio Sezione IV n. 6409/2023, Cass. Sez. Lav. 6150/2019.

Istanza in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

La sig.ra Rosetti è costretta a ricorrere al procedimento in via cautelare e urgente per tutelare il proprio diritto e quello della persona invalida da lei assistita.

Sul *fumus bonii iuris* non possiamo che richiamarci interalmente a quanto sopra evidenziato.

La Agenzia delle Entrate ha negato alla ricorrente il diritto riconosciuto dall'art. 33 comma V L. 104/1992 non avendo preso in considerazione le sue comunicazioni, richieste e opzioni preferenziali in ordine alla scelta della sede lavorativa ancor prima della individuazione della sede. Un diritto non preso in considerazione in sede di bando di concorso, non preso in considerazione nel momento delle individuazioni delle sedi sulla base della graduatoria di merito, non preso in considerazione neanche al momento della assegnazione della sede, Trento, lontana oltre 300 chilometri dal domicilio della ricorrente e della persona che ha bisogno di essere assistita, Vaiano in Provincia di Prato.



La legge 104/1992 all'art. 33 comma V prevede: “ *Il lavoratore di cui al comma terzo ha diritto di scegliere , ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede* “.

Dunque si riconosce un diritto al lavoratore “ove possibile” di poter scegliere una sede vicina .

Quel “ove possibile” presuppone da parte della Pubblica Amministrazione un momento valutativo in ordine alle sedi disponibili , il numero di candidati destinati alle sedi sulla base del merito e i candidati vincitori di concorso che rientrano nell'art. 33 V comma della legge 104/1992.

L'Agenzia delle Entrate nonostante le informazioni e le comunicazioni ricevute dalla signora Rosetti sulla propria condizione di caregiver **ad oggi , a pochi giorni dalla data stabilita per la presa di servizio non ha ancora effettuato alcun tipo di valutazione in merito.**

Con riferimento, invece al *periculum in mora*, la ricorrente considerato l'approssimarsi del giorno 13 Novembre 2023, giorno in cui dovrebbe prendere servizio nella sede di Trento, previa dimissione dall'attuale posto di lavoro, si vedrebbe costretta a trasferirsi a Trento con dispendio personale ed economico stante la notevole distanza dal luogo di residenza posto in provincia di Prato e a dover quindi negare la propria assistenza alla persona gravemente invalida di cui si occupa in via prevalente e pressoché esclusiva (stante le condizioni attuali di salute della madre). Viceversa, ella per continuare ad assistere la parente invalida, si vedrebbe costretta a rinunciare al posto di lavoro conseguito a seguito di un concorso in cui è risultata vincitrice sacrificando la propria progressione personale e professionale con evidente pregiudizio.

Si rappresenta al Tribunale che contestualmente al deposito del presente ricorso è stata richiesta istanza di differimento della data di presa di servizio del 13.11.2023 e richiesto



all'ADE il numero di posti vacanti nelle sedi di Prato, Pistoia e Firenze, sedi più prossime a quelle di domicilio della ricorrente .

Per quanto sopra, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione , Voglia ex art. 669 bis e ss. c.p.c. e art. 700 c.p.c. accogliere , *anche inaudita altera parte*, le seguenti

CONCLUSIONI

In tesi, in accoglimento del presente ricorso, emettere decreto *inaudita altera parte* disponendo la immediata sospensione dell'assegnazione presso la sede di Trento e della presa di servizio in data 13.11.2023 disposta dalla Agenzia delle Entrate con provvedimento del 19.10.2023 e contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

In subordine, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere ordinando la sospensione dell'efficacia della assegnazione presso la sede di Trento e della presa di servizio in data 13.11.2023 e/o il suo annullamento dichiarandone la illegittimità per violazione dell'art. 33 L.104/1992 e violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione stante la condotta omissiva tenuta dalla stessa .

In entrambi i casi, nel merito, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente sulla base del punteggio conseguito e sulla base della condizione di caregiver di persona gravemente disabile di vedersi assegnata una sede più vicina al domicilio della persona da assistere e quindi una sede in Toscana quale quella di Prato e in subordine , Pistoia o Firenze tenuto conto della vacanza dei posti in quelle sedi, ordinare all'Amministrazione convenuta di



disporre l'assegnazione più prossima al domicilio della ricorrente in ossequio alla L.104/1992.

*** **

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore, rivolge altresì istanza ex art. 151 c.p.c .

RILEVATO CHE

la numerosità dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami , oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio, il sottoscritto avvocato

RIVOLGE ISTANZA

Affinché la S.V.I. Valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c. , in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione ai candidati controinteressati inseriti nelle graduatorie della Toscana e della Provincia di Trento attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;



d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i candidati vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 900 unità per la seconda area funzionale , fascia retributiva F3 profili professionale assistente tecnico sedi ADE Regione Toscana e sede Provinciale di Trento” ;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

*** **

Si allegano i documenti da **1 a 19** con collegamento ipertestuale.

Ai sensi della L. n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore della presente causa corrisponde ad un **valore indeterminato e sconta un C.U. di € 118,50 per il rito non versato stante la dichiarazione reddituale depositata in cancelleria.**

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Con osservanza,

Prato – Trento (data del deposito)

Avv. Sarah Musio



